

SEGNALAMENTO STRADALE

Art. 5 CdS.

Regolamentazione della circolazione in generale.

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2.

2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.

3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. *Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.*

Art. 14 CdS.

Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
 - a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
 - b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
 - c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
 - a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
 - b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.

- 2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.

Art. 37 CdS.

Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale.

1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:

- a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
- b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
- c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;
- d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.

2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.

2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana.

3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.

Art. 38 CdS.
Segnaletica stradale.

1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
 - a) segnali verticali;
 - b) segnali orizzontali;
 - c) segnali luminosi;
 - d) segnali ed attrezzature complementari.

2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43.

3. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.

4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h.

5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono esplicitazione del significato anche ai fini del comportamento dell'utente della strada. I segnali sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.

6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale vigente.

7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.

8. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.

9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni stradali.

10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.

Art. 45 CdS.
**Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione
e controllo ed omologazioni.**

(omissis)

6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.

(omissis)

9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 779 a € 3.119. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 192 Reg. Omologazione ed approvazione

- 1.** Ogni volta che nel Codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del ministero dei Lavori pubblici, l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero indirizzandola all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405.

- 2.** L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.

4. Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il ministero dei Lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso è comunicata al richiedente la eventuale reiterazione dell'istanza.

5. La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi.

6. Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal ministero dei Lavori pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui all'articolo 45, comma 9, del Codice. Può essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo.

7. Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.

8. Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall'Ispettorato generale per circolazione e la sicurezza stradale.

SEGNALETICA STRADALE

Art. 21 CODICE
(Artt. da 30 a 43
Regolamento)

SEGNALI TEMPORANEI

**Artt. 38-39-40-41-42
CODICE**
(Artt. da 75 a 180
Regolamento)

**SEGNALI VERTICALI
SEGNALI ORIZZONTALI
SEGNALI LUMINOSI
SEGNALI COMPLEMENTARI
SEGNALI MILITARI**

Art. 43 CODICE
(Artt. da 181 a 183
Regolamento)

**SEGNALAZIONI
AGENTI DEL TRAFFICO**

Art. 44 CODICE
(Artt. da 184 a 191
Regolamento)

PASSAGGI A LIVELLO

SEGNALI VERTICALI

Art. 39 codice
(artt. 84-123 reg.)

pericolo

prescrizione

precedenza

obbligo

divieto

POSITIVI

(Indicano agli utenti che, nelle intersezioni e confluenze tralettorie, i conducenti che provengono da altre strade hanno l'obbligo di dare precedenza)

- Intersezione con diritto di precedenza
- diritto di precedenza
- diritto di precedenza nei sensi unici alternati

NEGATIVI

(Impongono ai conducenti l'obbligo di dare precedenza)

- dare precedenza
- fermarsi e dare precedenza
- preavviso di dare precedenza
- Intersezione con precedenza a dx
- dare precedenza nei sensi unici alternati
- fine del diritto di precedenza

- generici
- specifici

- generici
- specifici
- che comportano limitazioni alle dimensioni veicoli
- di fine prosecuzione
- sosta-parcheggio-fermata

SEGNALI VERTICALI

Art. 39 codice
(artt. 124-136 reg.)

indicazione

PREAVVISO

DIREZIONE

CONFERMA

IDENTIFICAZIONE STRADE

ITINERARIO

LOCALITÀ E CENTRO ABITATO

NOME STRADA

TURISTICI E DI TERRITORIO

INFORMAZIONI PER LA GUIDA

INSTALLAZIONI E SERVIZI UTILI

2) localizzazione:

E' l'esatto posizionamento del segnale in relazione :

- ALLA COMUNICAZIONE CHE SI VUOLE DARE;
- ALLA CLASSE STRADALE
- ALLO SPAZIO DI AVVISTAMENTO



Spazio di avvistamento 150 m

150 m 100 m 50 m
altre strade
extraurb. secondarie e urb.
principali con velocità > 50 km/h.
autostrade e strade extraurbane principali




Spazio di avvistamento

250 m 150 m 80 m
altre strade
extraurb. secondarie e urb.
principali con velocità > 50 km/h.
autostrade e strade extraurbane principali

Localizzazione delle indicazioni:



Segnali di indicazione- di preavviso(art.126 comma 1 -2 reg.)



Spazio di avvistamento

Relazione alla velocità locale predominante

S=250 m se V= 130Km/h

S=200 m se V= 110Km/h

S=170 m se V= 90Km/h

S=140 m se V= 70Km/h

S=100 m se V= 50Km/h

Localizzazione

Rispetto all'intersezione

D=130 m se V= 110Km/h

D=100 m se V= 90Km/h

D=80 m se V= 70Km/h

D=60 m se V= 50Km/h

Rispetto inizio corsia

D=50 m se V= 130Km/h

D=40 m se V= 110Km/h

D=30 m se V= 90Km/h

SEGNALI DI PERICOLO



Figura II 1 Art. 85
STRADA DEFORMATA



Figura II 2 Art. 85
DOSSO



Figura II 3 Art. 85
CUNETTA



Figura II 4 Art. 86
CURVA A DESTRA



Figura II 5 Art. 86
CURVA A SINISTRA



Figura II 6 Art. 86
DOPPIA CURVA,
LA PRIMA A DESTRA



Figura II 7 Art. 86
DOPPIA CURVA,
LA PRIMA A SINISTRA



Figura II 8 Art. 87
PASSAGGIO A LIVELLO
CON BARRIERE



Figura II 9 Art. 87
PASSAGGIO A LIVELLO
SENZA BARRIERE



Figura II 10/a Art. 87
CROCE DI S. ANDREA



Figura II 10/b Art. 87
DOPPIA CROCE DI
S. ANDREA



Figura II 10/c Art. 87
CROCE DI S. ANDREA
INSTALLATA
VERTICALMENTE



Figura II 10/d Art. 87
DOPPIA CROCE DI
S. ANDREA INSTALLATA
VERTICALMENTE



Figura II 11/a Art. 87
1° PANNELLO
Distanziometrico



Figura II 11/b Art. 87
2° PANNELLO
Distanziometrico




Figura II 11/c Art. 87
3° PANNELLO
Distanziometrico



Figura II 12 Art. 88
ATTRAVERSAMENTO
TRAMVIARIO



Figura II 13 Art. 88
ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE



Figura II 14 Art. 88
ATTRAVERSAMENTO
CICLABILE



Figura II 15 Art. 89
DISCESA PERICOLOSA



Figura II 16 Art. 89
SALITA RIPIDA



Figura II 17 Art. 90
STRETTOIA
SIMMETRICA



Figura II 18 Art. 90
STRETTOIA
ASIMMETRICA
A SINISTRA



Figura II 19 Art. 90
STRETTOIA
ASIMMETRICA
A DESTRA



Figura II 20 Art. 91
PONTE MOBILE



Figura II 21 Art. 92
BANCHINA CEDEVOLE



Figura II 22 Art. 93
STRADA
SORUCCIOLEVOLE



Figura II 23 Art. 94
BAMBINI



Figura II 24 Art. 95
ANIMALI
DOMESTICI VAGANTI



Figura II 25 Art. 95
ANIMALI
SELVATICI VAGANTI



Figura II 26 Art. 96
DOPPIO SENSO DI
CIRCOLAZIONE



Figura II 27 Art. 96
CIRCOLAZIONE
ROTATORIA



Figura II 28 Art. 97
SBOCO SU MOLO
O SU ARGINE



Figura II 29 Art. 98
MATERIALE INSTABILE
SULLA STRADA



Figura II 30/a Art. 98
CADUTA MASSI



Figura II 30/b Art. 98
CADUTA MASSI



Figura II 31/a Art. 99
SEMAFORO



Figura II 31/b Art. 99
SEMAFORO



Figura II 32 Art. 100
AEREOBILI



Figura II 33 Art. 101
FORTE VENTO
LATERALE



Figura II 34 Art. 102
PERICOLO DI INCENDIO



Figura II 35 Art. 103
ALTRI PERICOLI

SEGNALI DI PRECEDENZA



Figura II 36 Art. 106
DARE PRECEDENZA *

Figura II 37 Art. 107
FERMARSÌ E DARE
PRECEDENZA *

Figura II 38 Art. 108
PREAVVISO DI DARE
PRECEDENZA

Figura II 39 Art. 108
PREAVVISO DI
FERMARSÌ E DARE
PRECEDENZA



Figura II 40 Art. 109
INTERSEZIONE CON
PRECEDENZA
A DESTRA *

Figura II 41 Art. 110
DARE PRECEDENZA
NEI SENSI UNICI
ALTERNATI

Figura II 42 Art. 111
FINE DEL DIRITTO
DI PRECEDENZA



Figura II 43/a Art. 112
INTERSEZIONE CON
DIRITTO
DI PRECEDENZA

Figura II 43/b Art. 112
INTERSEZIONE A "T"
CON DIRITTO
DI PRECEDENZA

Figura II 43/c Art. 112
INTERSEZIONE A "T"
CON DIRITTO
DI PRECEDENZA

Figura II 43/d Art. 112
CONFLUENZA A
DESTRA

Figura II 43/e Art. 112
CONFLUENZA A
SINISTRA



Figura II 44 Art. 113
DIRITTO DI
PRECEDENZA



Figura II 45 Art. 114
DIRITTO DI
PRECEDENZA NEI
SENSI UNICI ALTERNATI

SEGNALI DI DIVIETO



Figura II 46 Art. 116
DIVIETO DI TRANSITO



Figura II 47 Art. 116
SENSO VIETATO



Figura II 48 Art. 116
DIVIETO DI SORPASSO



Figura II 49 Art. 116
DISTANZIAMENTO MINIMO OBBLIGATORIO DI ... METRI



Figura II 50 Art. 116
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ ... Km / h



Figura II 51 Art. 116
DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE



Figura II 52 Art. 117
DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t



Figura II 53 Art. 117
DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE



Figura II 54 Art. 117
TRANSITO VIETATO AI PEDONI



Figura II 55 Art. 117
TRANSITO VIETATO ALLE BICICLETTE



Figura II 56 Art. 117
TRANSITO VIETATO AI MOTOCICLI



Figura II 57 Art. 117
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A BRACCIA



Figura II 58 Art. 117
TRANSITO VIETATO A TUTTI GLI AUTOVEICOLI



Figura II 59 Art. 117
TRANSITO VIETATO AGLI AUTOBUS



Figura II 60/a Art. 117
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t



Figura II 60/b Art. 117
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A ... t



Figura II 61 Art. 117
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A MOTORE TRAINANTI UN RIMORCHIO



Figura II 62 Art. 117
TRANSITO VIETATO ALLE MACCHINE AGRICOLE



Figura II 63 Art. 117
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE



Figura II 64/a Art. 117
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO ESPLOSIVI O PRODOTTI FACILMENTE INFIAMMABILI



Figura II 64/b Art. 117
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO PRODOTTI SUSCETTIBILI DI CONTAMINARE L'ACQUA



Figura II 65 Art. 118
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A ... METRI



Figura II 66 Art. 118
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA SUPERIORE A ... METRI



Figura II 67 Art. 118
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI, O COMPLESSI DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A ... METRI



Figura II 68 Art. 118
FINE DEL DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A ... t



Figura II 69 Art. 118
FINE DEL DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTI MASSA PER ASSE SUPERIORE A ... t



Figura II 70 Art. 119
VIA LIBERA



Figura II 71 Art. 119
FINE LIMITAZIONE VELOCITÀ



Figura II 72 Art. 119
FINE DEL DIVIETO DI SORPASSO



Figura II 73 Art. 119
FINE DEL DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t

SEGNALI DI OBBLIGO



Figura II 80/a Art. 122
DIREZIONE
OBBLIGATORIA
DIRITTO



Figura II 80/b Art. 122
DIREZIONE
OBBLIGATORIA A
SINISTRA



Figura II 80/c Art. 122
DIREZIONE
OBBLIGATORIA A
DESTRA



Figura II 80/d Art. 122
PREAVVISO DI
DIREZIONE
OBBLIGATORIA A
DESTRA



Figura II 80/e Art. 122
PREAVVISO DI
DIREZIONE
OBBLIGATORIA A
SINISTRA



Figura II 81/a Art. 122
DIREZIONI CONSENTITE
DESTRA E SINISTRA



Figura II 81/b Art. 122
DIREZIONI CONSENTITE
DIRITTO E DESTRA



Figura II 81/c Art. 122
DIREZIONI CONSENTITE
DIRITTO E SINISTRA



Figura II 82/a Art. 122
PASSAGGIO
OBBLIGATORIO A
SINISTRA



Figura II 82/b Art. 122
PASSAGGIO
OBBLIGATORIO A
DESTRA



Figura II 83 Art. 122
PASSAGGI CONSENTITI



Figura II 84 Art. 122
ROTATORIA



Figura II 85 Art. 122
LIMITE MINIMO DI
VELOCITÀ



Figura II 86 Art. 122
FINE DEL LIMITE MINIMO
DI VELOCITÀ



Figura II 87 Art. 122
CATENE PER NEVE
OBBLIGATORIE



Figura II 88 Art. 122
PERCORSO PEDONALE



Figura II 89 Art. 122
FINE DEL PERCORSO
PEDONALE



Figura II 90 Art. 122
PISTA CICLABILE



Figura II 91 Art. 122
FINE PISTA CICLABILE



Figura II 92/a Art. 122
PISTA CICLABILE
CONTIGUA AL
MARCIAPIEDE
(I segnali possono essere
invertiti)



Figura II 92/b Art. 122
PERCORSO PEDONALE
E CICLABILE



Figura II 93/a Art. 122
FINE DELLA PISTA
CICLABILE CONTIGUA
AL MARCIAPIEDE



Figura II 93/b Art. 122
FINE DEL PERCORSO
PEDONALE E CICLABILE



Figura II 94 Art. 122
PERCORSO RISERVATO
AI QUADRUPEDI DA
SOMA O DA SELLA



Figura II 95 Art. 122
FINE DEL PERCORSO
RISERVATO AI
QUADRUPEDI DA SOMA
O DA SELLA



Figura II 96 Art. 123
ALT - DOGANA



Figura II 98 Art. 123
ALT - POLIZIA



Figura II 99 Art. 123
ALT - STAZIONE

SEGNALI DI FERMATA, DI SOSTA E DI PARCHEGGIO



Figura II 74 Art. 120
DIVIETO DI SOSTA



Figura II 75 Art. 120
DIVIETO DI FERMATA



Figura II 76 Art. 120
PARCHEGGIO



Figura II 77 Art. 120
PREAVVISO DI
PARCHEGGIO



Figura II 78 Art. 120
PASSO CARRABILE



Figura II 79/a Art. 120
SOSTA CONSENTITA A
PARTICOLARI
CATEGORIE



Figura II 79/b Art. 120
SOSTA CONSENTITA A
PARTICOLARI
CATEGORIE



Figura II 79/c Art. 120
SOSTA CONSENTITA A
PARTICOLARI
CATEGORIE



Figura II 79/d Art. 120
REGOLAZIONE
FLESSIBILE DELLA
SOSTA IN CENTRO
ABITATO

SEGNALI DI CONFINE CEE



Figura II 97/a Art. 123
CONFINE DI STATO TRA
PAESI DELLA
COMUNITA EUROPEA



Figura II 97/b Art. 123
PREAVVISO DI CONFINE
DI STATO TRA PAESI
DELLA COMUNITA
EUROPEA

PANNELLI INTEGRATIVI

Modello II 1 Art. 83 DISTANZA	Modello II 2 Art. 83 ESTESA	Modello II 3 Art. 83 VALIDITÀ	Modello II 4 Art. 83 LIMITAZIONE OD ECCEZIONE	Modello II 5 Art. 83 INIZIO, CONTINUAZIONE, FINE

Modello II 6/a Art. 83 SEGNALI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO	Modello II 6/b Art. 83 INCIDENTE	Modello II 6/c Art. 83 ATTRAVERSAMENTO DI BINARI	Modello II 6/d Art. 83 SGOMBRANEVE IN AZIONE	Modello II 6/e Art. 83 ZONA SOGGETTA AD ALLAGAMENTO	Modello II 6/f Art. 83 CODA	Modello II 6/g Art. 83 MEZZI DI LAVORO IN AZIONE

Modello II 6/h Art. 83 STRADA SDRUCCIOLEVOLE PER GHIACCIO	Modello II 6/i Art. 83 STRADA SDRUCCIOLEVOLE PER PIOGGIA	Modello II 6/l Art. 83 AUTOCARRINI IN RALLENTAMENTO	Modello II 6/m Art. 83 ZONA RIMOZIONE COATTA	Modello II 6/n Art. 83 SEGNALE DI CORSIA	Modello II 6/p1 Art. 83 TORNANTE	Modello II 6/p2 Art. 83 NUMERO DEL TORNANTE

Esempi di pannelli - MOD. II 7 di andamento della strada principale

Modello II 6/q1 Art. 83 PULIZIA MECCANICA DELLA STRADA	Modello II 6/q2 Art. 83 PULIZIA MECCANICA DELLA STRADA	Modello II 7 Art. 83 ANDAMENTO DELLA STRADA PRINCIPALE				

ESEMPI DI SEGNALI COMPOSITI

Modello II 8/a Art. 83 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO	Modello II 8/b Art. 83 ITINERARIO OBBLIGATORIO MERCI PERICOLOSE	Modello II 8/c Art. 83 PREAVVISO DEVIAZIONE OBBLIGATORIA AUTOCARRINI IN TRANSITO	Modello II 8/d Art. 83 DIVIETO DI TRANSITO AUTOCARRINI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

Art. 77

Comma 2

Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario della strada secondo uno specifico progetto riferito ad una intera area o a singoli itinerari, redatto, se del caso, di concerto con gli enti proprietari delle strade limitrofe cointeressati, ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

Art. 124

2. L'insieme dei segnali di indicazione contemplati nel progetto di cui all'art. 77, comma 2, deve avere i seguenti requisiti:

- a) **congruenza:** la qualità e la quantità della segnaletica deve essere adeguata alla situazione stradale in modo da consentirne la corretta percezione;
- b) **coerenza:** sul medesimo itinerario, si devono trovare le stesse indicazioni;
- c) **omogeneità:** sul medesimo itinerario, dall'inizio alla fine, la segnaletica di indicazione deve essere realizzata con la stessa grafica, simbologia, colori e distanza di leggibilità.

3. Omissis

4. Omissis

5. Omissis

6. Nella progettazione, nella verifica e nella esecuzione della segnaletica di indicazione relativa alle intersezioni stradali, devono essere adottati i seguenti criteri fondamentali di informazione all'utente:

- a) **segnalare prima delle intersezioni la località raggiungibile tramite ciascun ramo in modo da realizzare un'adeguata preselezione e canalizzazione delle diverse correnti veicolari;**
- b) **confermare nelle intersezioni le direzioni da prendere per raggiungere le località indicate dai segnali di cui al presente punto a);**
- c) **segnalare le manovre consentite nelle intersezioni;**
- d) **confermare, dopo l'intersezione, le destinazioni raggiungibili.**

7. La segnaletica di indicazione posta sulle autostrade, sulle strade extraurbane, sulle strade urbane di scorrimento con velocità di esercizio superiore a quella stabilita dall'articolo 142, comma 1, del codice, sugli itinerari di ingresso ed uscita dai centri abitati, ad eccezione delle intersezioni con strade locali non asfaltate o di scarsa importanza, è obbligatoria e deve essere conforme ai criteri di cui al comma 6.

SEGNALI DI PREAVVISO DI INTERSEZIONE *



Figura 233 Art. 127
SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONE URBANA



Figura 234 Art. 127
SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONE EXTRAURBANA



Figura 235 Art. 127
SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONE PER DIRAMAZIONE AUTOSTRADALE



Figura 236 Art. 127
SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONI RAVVICINATE URBANE



Figura 237 Art. 127
SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONI RAVVICINATE EXTRAURBANE



Figura 238 Art. 127
SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONE URBANA CON DIVIETO DI TRANSITO PER UNA CATEGORIA DI VEICOLI SU UN RAMO DELL'INTERSEZIONE



Figura 239 Art. 127
SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONE URBANA CON DIVIETO DI TRANSITO PER UNA CATEGORIA DI VEICOLI SU UN RAMO DELL'INTERSEZIONE



Figura 240 Art. 127
SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONE EXTRAURBANA CON PASSAGGIO A LIVELLO SU UN RAMO DELL'INTERSEZIONE



Figura 241 Art. 127
SEGNALE DI PRESELEZIONE URBANO



Figura 242 Art. 127
SEGNALE DI PRESELEZIONE URBANO POSTO SOPRA LA CARREGGIATA

SEGNALI DI PRESELEZIONE *



Figura 243 Art. 127
SEGNALE DI PRESELEZIONE EXTRAURBANO



Figura 244 Art. 127
SEGNALE DI PRESELEZIONE URBANO



Figura 245 Art. 127
SEGNALE DI PRESELEZIONE EXTRAURBANO



Figura 246 Art. 127
SEGNALI DI CORSIA CON FUNZIONE DI PREAVVISO






Figura 247 Art. 127
SEGNALI DI CORSIA CON FUNZIONE DI PRESELEZIONE E DI DIREZIONE

SEGNALI DI DIREZIONE *



* SEGNALI OBBLIGATORI IN PELLICOLA CLASSE 2^a LA PELLICOLA RIFRANGENTE DI CLASSE 1^a DEVE RECARE UN MARCHIO DI INDIVIDUAZIONE

SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA



SEGNALI DI PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA



Figura II 261 Art. 129
SEGNALE DI PROGRESSIVA
CHILOMETRICA



Figura II 262 Art. 129
SEGNALE DI PROGRESSIVA
ETTOMETRICA



Figura II 263 Art. 129
PROGRESSIVA
DISTANZIOMETRICA
AUTOSTRADALE



Figura II 264 Art. 129
PROGRESSIVA
DISTANZIOMETRICA
AUTOSTRADALE



Figura II 265 Art. 129
PROGRESSIVA
DISTANZIOMETRICA
INTEGRATA CON SEGNALE DI
CONFERMA SU STRADE
EXTRAURBANE



Figura II 266 Art. 129
PROGRESSIVA
DISTANZIOMETRICA PER
STRADA STATALE



Figura II 267 Art. 129
PROGRESSIVA
DISTANZIOMETRICA PER
STRADA PROVINCIALE



Figura II 268 Art. 129
PROGRESSIVA
DISTANZIOMETRICA PER
STRADA COMUNALE



Figura II 269 Art. 129
NUMERO IDENTIFICAZIONE
AUTOSTRADA + FRECCIA CON
FUNZIONE DI DIREZIONE *



Figura II 270 Art. 129
NUMERO IDENTIFICAZIONE
STRADA STATALE + FRECCIA
E STRADA COMUNALE +
FRECCIA CON FUNZIONE DI
DIREZIONE *



Figura II 271 Art. 129
NUMERO IDENTIFICAZIONE
STRADA PROVINCIALE +
FRECCIA CON FUNZIONE DI
DIREZIONE *



Figura II 272 Art. 130
SEGNALE DI ITINERARIO EXTRAURBANO

* SEGNALI OBBLIGATORI IN PELLICOLA CLASSE 2* LA PELLICOLA RIFRANGENTE DI CLASSE 1* DEVE RECARE UN MARCHIO DI INDIVIDUAZIONE

SEGNALI DI LOCALITÀ



Figura II 273 Art. 131
INIZIO CENTRO ABITATO



Figura II 274 Art. 131
FINE CENTRO ABITATO



Figura II 275 Art. 131
SEGNALE DI INIZIO E FINE
REGIONE



Figura II 276 Art. 131
SEGNALE DI INIZIO E FINE
PROVINCIA

SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE



Figura II 277 Art. 131
PRONTO SOCCORSO



Figura II 278 Art. 131
STAZIONE



Figura II 279 Art. 131
POLIZIA



Figura II 280 Art. 131
CARABINIERI



Figura II 281 Art. 131
INFORMAZIONI



Figura II 282 Art. 131
OSPEDALE



Figura II 283 Art. 131
COMUNE




Figura II 284 Art. 131
POLIZIA MUNICIPALE

SEGNALI DI CONFERMA



Figura II 285 Art. 132
SEGNALE DI CONFERMA AUTOSTRADALE



Figura II 286 Art. 132
NUMERO IDENTIFICAZIONE
AUTOSTRADA - FRECCIA
VERTICALE CON FUNZIONE DI
CONFERMA

SEGNALI NOME STRADA




Figura II 290 Art. 133
SEGNALE NOME-STRADA
APPLICATO A PALO
SEMAFORICO




Figura II 291 Art. 133
SEGNALE NOME-STRADA
APPLICATO IN ANGOLO



Figura II 292 Art. 133
SEGNALE NOME-STRADA COMBINATO COL SENSO UNICO E
NUMERI CIVICI



Figura II 293 Art. 133
NUMERO CIVICO
PERPENDICOLARE ALL'ASSE
STRADALE

SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO



Figura II 294 Art. 134
SEGNALI TURISTICI E DI
TERRITORIO *



Figura II 295 Art. 134
SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE



Figura II 296 Art. 134
SEGNALE DI AVVIO ALLA ZONA
INDUSTRIALE *



Figura II 297 Art. 134
SEGNALI DI DIREZIONE PER LE
INDUSTRIE *

SEGNALETICA ALBERGHIERA



Figura II 296 Art. 134
PREAVVISO DI INFORMAZIONI
TURISTICO ALBERGHIERE



Figura II 299 Art. 134
SEGNALE DI INFORMAZIONI
ALBERGHIERE



Figura II 300 Art. 134
SEGNALE DI PREAVVISO
ALBERGHIERO *




Figura II 301 Art. 134
SEGNALI DI DIREZIONE
ALBERGHIERE *

SEGNALI USO CORSIE



SEGNALI DI VARIAZIONE CORSIE



SEGNALI UTILI PER LA GUIDA



Figura II 302 Art. 135
OSPEDALE



Figura II 303 Art. 135
ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE



Figura II 304 Art. 135
SCUOLABUS



Figura II 305 Art. 135
SOS



Figura II 306 Art. 135
SOTTOPASSAGGIO PEDONALE



Figura II 307 Art. 135
SOVRAPPASSAGGIO
PEDONALE



Figura II 308 Art. 135
RAMPA INCLINATA PEDONALE



Figura II 309 Art. 135
STRADA SENZA USCITA



Figura II 310 Art. 135
PREAVVISO DI STRADA SENZA
USCITA



Figura II 311 Art. 135
PREAVVISO DI STRADA SENZA
USCITA



Figura II 312 Art. 135
VELOCITÀ CONSIGLIATA
60



Figura II 313 Art. 135
FINE VELOCITÀ CONSIGLIATA



Figura II 314 Art. 135
STRADA RISERVATA AI
VEICOLI A MOTORE



Figura II 315 Art. 135
FINE STRADA RISERVATA AI
VEICOLI A MOTORE



Figura II 316 Art. 135
GALLERIA



Figura II 317 Art. 135
PONTE



Figura II 318 Art. 135
ZONA RESIDENZIALE



Figura II 319 Art. 135
FINE ZONA RESIDENZIALE



Figura II 320 Art. 135
AREA PEDONALE
URBANA



Figura II 321 Art. 135
FINE AREA PEDONALE
URBANA



Figura II 322 Art. 135
ZONA TRAFFICO LIMITATO



Figura II 323 Art. 135
FINE ZONA TRAFFICO
LIMITATO



Figura II 324 Art. 135
ATTRAVERSAMENTO
CICLABILE




Figura II 325 Art. 135
SVOLTA A SINISTRA
SEMIPRETTA



Figura II 326 Art. 135
SVOLTA A SINISTRA
INOPRETTA



Figura II 327 Art. 135
INVERSIONE DI MARCIA



Figura II 328 Art. 135
PIAZZOLA SU VIABILITÀ
ORDINARIA



Figura II 329 Art. 135
PIAZZOLA - SOS
AUTOSTRADALE



Figura II 330 Art. 135
TRANSIBILITÀ



Figura II 331 Art. 135
VIA LIBERA




Figura II 332 Art. 135
VIA LIBERA CON OBBLIGO DI
CATENE O PNEUMATICI DA
NEVE



Figura II 333 Art. 135
VIA LIBERA
CON CATENE O PNEUMATICI
DA NEVE RACCOMANDATI



Figura II 334 Art. 135
STRADA INTRANSIBILE



Figura II 335 Art. 135
TRATTO TERMINALE DELLA
STRADA O PASSO CHIUSO



Figura II 336 Art. 135
TRATTO TERMINALE DELLA
STRADA O PASSO CHIUSO

SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI



Figura II 353 Art. 136
PRONTO SOCCORSO



Figura II 354 Art. 136
ASSISTENZA MECCANICA



Figura II 355 Art. 136
TELEFONO



Figura II 356 Art. 136
RIFORNIMENTO



Figura II 357 Art. 136
RIFORNIMENTO



Figura II 358 Art. 136
FERMATA AUTOBUS



Figura II 359 Art. 136
FERMATA TRAM



Figura II 360 Art. 136
INFORMAZIONI



Figura II 361 Art. 136
OSTELLO PER LA GIOVENTÙ



Figura II 362 Art. 136
AREA PIC NIC



Figura II 363 Art. 136
CAMPEGGIO



Figura II 364 Art. 136
RADIO INFORMAZIONI STRADALI



Figura II 365 Art. 136
MOTEL



Figura II 366 Art. 136
BAR



Figura II 367 Art. 136
RISTORANTE



Figura II 368 Art. 136
PARCHEGGIO DI SCAMBIO
CON LINEE AUTOBUS



Figura II 369 Art. 136
PARCHEGGIO DI SCAMBIO
CON TRAM



Figura II 370 Art. 136
PARCHEGGIO DI SCAMBIO
CON METROPOLITANE OD
ALTRI SERVIZI EXTRAURBANI
SU ROTAA



Figura II 371 Art. 136
PARCHEGGIO DI SCAMBIO IN
CORRISPONDENZA DI
ITINERARI TURISTICI OD
ESCURSIONISTICI A PIEDI



Figura II 372 Art. 136
AUTO SU TRENO



Figura II 373 Art. 136
AUTO AL SEGUITO



Figura II 374 Art. 136
AUTO SU NAVE



Figura II 375 Art. 136
TAXI



Figura II 376 Art. 136
AREA DI SERVIZIO



Figura II 377 Art. 136
AREA ATTREZZATA CON
IMPIANTO DI SCARICO

POLIZIA STRADALE

località:

indirizzo:

telefoni:

Figura II 378 Art. 136
POLIZIA STRADALE

POLIZIA DI STATO

località:

indirizzo:

telefoni:

Figura II 379 Art. 136
POLIZIA DI STATO

CARABINIERI

località:

indirizzo:

telefoni:

Figura II 380 Art. 136
CARABINIERI

GUARDIA di FINANZA

località:


indirizzo:

telefoni:

Figura II 381 Art. 136
GUARDIA DI FINANZA


SEGNALI ORIZZONTALI

Art. 40 codice
(artt. 137-155 reg.)



SEGNALI ORIZZONTALI

FIGURE DPR 16 Dicembre 1992 N. 495 "REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL NUOVO C.d.S."



Art. 138 - comma 1

Le strisce longitudinali servono per separare i sensi di marcia o le corsie di marcia, per delimitare la carreggiata ovvero per incanalare i veicoli verso determinate direzioni; la larghezza minima delle strisce longitudinali, escluse quelle di margine, è di 15 cm per le autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm per tutte le altre strade.

Art. 138 - comma 6

Il tracciamento delle strisce longitudinali è obbligatorio su tutti i tipi di strade, ad eccezione delle strade non dotate di pavimentazione idonea alla posa delle strisce, mentre è facoltativo su quelle locali.

Figura II 415 Art. 138

STRISCE LONGITUDINALI

È vietato oltrepassare le strisce longitudinali continue, salvo quelle di margine della carreggiata, delimitanti la corsia di emergenza o la banchina, ma solo in caso di sosta di emergenza.


Le strisce discontinue possono essere valicate, purché nel rispetto di tutte le altre norme di comportamento.

Due strisce affiancate continue non possono essere valicate.

Due strisce affiancate, una continua e una discontinua, possono essere valicate solo dal veicolo che si trova immediatamente vicino alla striscia discontinua; successivamente, in caso di sorpasso, lo stesso veicolo può riprendere la sua posizione normale sulla carreggiata.

SEGNALI ORIZZONTALI

FIGURE DPR 16 Dicembre 1992 N. 495 "REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL NUOVO C.d.S."




Art. 140 - comma 6
Le corsie riservate, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle altre corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm, distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della corsia riservata (fig. II.427/a).

Figura II 427/a Art. 140

STRISCE CHE DELIMITANO CORSIE RISERVATE

Le corsie riservate ai veicoli di pubblico trasporto sono individuate da una striscia gialla di spessore maggiorato, affiancata ad una bianca, ambedue continue e longitudinali. L'esempio si riferisce a corsie riservate agli autobus con il simbolo BUS in giallo ripetuto periodicamente lungo la corsia riservata.

È vietato ai veicoli non autorizzati percorrere le corsie riservate o sostare su di esse.



Art. 140 - comma
Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della pista ciclabile (fig. II.427/b).

Figura II 427/b Art. 140

STRISCE CHE DELIMITANO PISTE CICLABILI

Le piste ciclabili sono delimitate da una striscia gialla di spessore maggiorato, affiancata ad una bianca, ambedue continue e longitudinali, nonché dal simbolo della bicicletta in giallo ripetuto periodicamente lungo la pista.

Su tali piste possono circolare velocipedi autorizzati.

SEGNALI ORIZZONTALI

FIGURE DPR 16 Dicembre 1992 N. 495 "REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL NUOVO C.d.S."





Figura II 432/b Art. 144

STRISCIA TRASVERSALE DI ARRESTO

È tracciata nella posizione più avanzata possibile. Il simbolo orizzontale STOP è di formato maggiorato se la velocità ammessa supera i 50 Km/ora.

N.B. Fascia d'arresto con larghezza minima di cm 50.



Art. 144 - comma 4

La linea di arresto, in presenza del segnale DARE PRECEDENZA, è costituita da una serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il conducente obbligato a dare la precedenza; tali triangoli hanno una base compresa tra 40 e 60 cm ed un'altezza compresa tra 60 e 70 cm

Figura II 433 Art. 144

STRISCIA TRASVERSALE DI DARE PRECEDENZA

È formata da triangoli con la punta rivolta verso i conducenti in arrivo ed è complementare del segnale verticale DARE PRECEDENZA.

SEGNALI ORIZZONTALI

FIGURE DPR 16 Dicembre 1992 N. 495 "REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL NUOVO C.d.S."




Figura II 436 Art. 145

VISIBILITÀ DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

Una striscia gialla a zig-zag che precede, nel verso e lato di marcia dei veicoli, un'attraversamento pedonale, presegna ai conducenti la presenza delle strisce zebraate e consente una migliore visibilità reciproca pedone/veicolo ai fini della sicurezza.




Figura II 446 Art. 150

ISOLE DI TRAFFICO


Le isole di traffico sono delimitate da strisce bianche. Nell'interno delle isole a raso devono essere inserite zebraure di colore bianco, inclinate a 45° rispetto al verso di marcia; gli intervalli fra le strisce

hanno larghezza doppia rispetto alle strisce.

Le testate delle isole rialzate devono essere precedute da cuspidi zebraure di preavviso.

SEGNALI LUMINOSI

Art. 41 codice
(artt. 156-171 reg.)



SEGNALI LUMINOSI




Figura II 449 Art. 159

LANTERNA SEMAFORICA VEICOLARE NORMALE

Durante il periodo di accensione della luce rossa i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia non devono impegnare l'area di intersezione, nè l'attraversamento pedonale, nè oltrepassare il segnale. Durante il periodo di accensione della luce verde i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale. Durante il periodo di accensione della luce gialla i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto a meno che si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possono più arrestarsi in condizioni di sicurezza.



a
per corsia di
svolta a sinistra



b
per corsia di
attraversamento
diretto



c
per corsia di
svolta a destra



d
per corsia mista
sinistra - diritto



e
per corsia mista
diritto - destra

Figura II 450 Art. 160

LANTERNE SEMAFORICHE VEICOLARI DI CORSIA

Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia sono a forma di freccia colorata su fondo nero. I colori delle luci ed il loro significato sono identici a quelli delle luci della Fig. II 449 ma limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalla freccia.

SEGNALI LUMINOSI



Figura Il 452 Art. 161

LANTERNE SEMAFORICHE PER I VEICOLI DI TRASPORTO PUBBLICO

Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono destinate esclusivamente a tale tipo di veicoli e vanno usate solo quando le lanterne veicolari normali di corsia possono ingenerare confusione all'avanzamento delle varie correnti di traffico veicolare. La luce a forma di barra bianca orizzontale su fondo nero ha significato di arresto; quella in verticale o inclinata a destra o sinistra ha significato di via libera rispettivamente diritto, a destra o a sinistra; il triangolo giallo su fondo nero ha significato di preavviso di arresto.




Figura Il 453 Art. 161

DIMENSIONI DEI SIMBOLI DELLE LANTERNE SEMAFORICHE PER I VEICOLI DI TRASPORTO PUBBLICO

Dimensioni in mm

	A	B	C
LENTE ø 200 mm	35	160	140



Figura Il 454 Art. 162

LANTERNE SEMAFORICHE PEDONALI

Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. La luce rossa, col simbolo del pedone in atteggiamento di attesa, ha significato di arresto e non consente di effettuare l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata; la luce gialla, col simbolo del pedone in atteggiamento di attesa, ha significato di sgombero dell'attraversamento pedonale da parte dei pedoni che lo hanno già impegnato ed impedisce a quelli che si trovano sul marciapiede l'attraversamento; la luce verde, col simbolo del pedone in atteggiamento di movimento, ha significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.



Figura Il 455 Art. 162

DIMENSIONI E FORMA DEI SIMBOLI DELLE LANTERNE SEMAFORICHE PEDONALI

Dimensioni in mm

	A	B	C	D
LENTE ø 200 mm	160	72	160	96

SEGNALI LUMINOSI



Figura II 456 Art. 163

LANTERNE SEMAFORICHE PER VELOCIPEDI

Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero.

I colori delle luci ed il loro significato sono identici a quelli di Fig. II 449 ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.




Figura II 457 Art. 163

DIMENSIONI DEL SIMBOLO DELLE LANTERNE SEMAFORICHE PER VELOCIPEDI (LENTE ø 200)




Figura II 458 Art. 164

LANTERNE SEMAFORICHE PER CORSIE REVERSIBILI

E' vietato impegnare il varco e percorrere la corsia sottostante la luce rossa a forma di X. La luce verde a forma di freccia verticale con la punta diretta verso il basso significa consenso ad impegnare il varco sottostante la luce ed a percorrere la corsia.

Nel caso di carreggiate suddivise in tre o più corsie, di cui quelle centrali reversibili, le due luci precedenti devono essere integrate da una luce a forma di freccia gialla lampeggiante, inclinata a 45° verso il basso, a destra od a sinistra, che indica al conducente l'obbligo di abbandonare la corsia in cui si trova spostandosi verso la corsia adiacente indicata dalla freccia gialla lampeggiante.

SEGNALI LUMINOSI



Figura II 459 Art. 164

DIMENSIONE DEI SIMBOLI DELLE LANTERNE SEMAFORICHE PER CORSIE REVERSIBILI

Dimensioni in mm

	A	B	C	D	E	F
LENTE Ø 600 mm	180	480	76	500	260	330




Figura II 461 Art. 166

LANTERNE SEMAFORICHE SPECIALI

Le lanterne a) e b) sono usate nei passaggi a livello con o senza barriere, agli accessi dei ponti mobili o dei pontili di imbarco delle navi traghetto e sulle strade su cui sia necessario arrestare il traffico all'avvicinarsi di velivoli in fase di atterraggio e di decollo. Durante il periodo di accensione delle luci rosse lampeggianti delle lanterne a) e b), i veicoli non devono superare la striscia di arresto. In mancanza di tale striscia non devono oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni. Allo spegnimento delle luci possono riprendere la marcia.

Le indicazioni fornite dalle luci della lanterna di "onda verde", tipo c), consigliano ai conducenti dei veicoli, in uscita dal ramo di intersezione su cui è posta la lanterna, la velocità (km/h) da mantenere nel rispetto di tutte le norme di comportamento, allo scopo di poter trovare via libera alla successiva intersezione semaforizzata.



Figura II 460 Art. 165

LANTERNE SEMAFORICHE GIALLE LAMPEGGIANTI

In presenza di una o più luci gialle lampeggianti i veicoli possono procedere purchè a moderata velocità e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.

Una luce gialla lampeggiante con il simbolo del pedone in movimento o con il simbolo della bicicletta, affiancata ad una lanterna semaforica veicolare di corsia indica al conducente in svolta a destra la possibile presenza di pedoni o ciclisti sugli attraversamenti, ai quali egli deve dare la precedenza.




Figura II 462 Art. 168


PANNELLO DI CONTRASTO PER LANTERNE SEMAFORICHE VEICOLARI SOSPese SOPRA LA CARREGGIATA

Dimensioni in mm

	A	B	C	D	R
LENTE Ø 200 mm	600	900	12	0,6	45
LENTE Ø 300 mm	900	1350	16	0,8	70
LENTI Ø 300 rosso e Ø 200 le altre	900	1350	16	0,8	70

SEGNALI COMPLEMENTARI

Art. 42 codice
(artt. 172-180 reg.)



SEGNALI COMPLEMENTARI

Tipo autostradale

Tipo per strade a doppio
senso di circolazione



Figura II 463 Art. 173
DELINEATORI NORMALI DI MARGINE



Figura II 464 Art. 174
DELINEATORI PER
GALLERIE



Figura II 465 Art. 174
DELINEATORI PER
STRADE DI MONTAGNA



Figura II 466 Art. 174
DELINEATORE DI CURVA STRETTA O DI TORNANTE



Figura II 467 Art. 174
DELINEATORE PER INTERSEZIONE A "T"



Figura II 468 Art. 174
DELINEATORI
MODULARI DI CURVA



Figura II 469 Art. 174
DELINEATORI DI
ACCESSO




Figura II 470 Art. 175
SEGNI SUGLI OSTACOLI, ANOMALIE E PUNTI CRITICI STRADALI



Figura II 471 Art. 175
SEGNI SUGLI OSTACOLI, ANOMALIE E PUNTI CRITICI STRADALI




Figura II 472 Art. 177
DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO




Figura II 473 Art. 179
RALLENTATORI OTTICI



Figura II 474 Art. 179
DOSSI ARTIFICIALI



per V ≤ 30 km/h



per V ≤ 40 km/h



per V ≤ 50 km/h



Figura II 479 Art. 68
DISPOSITIVI RIFRANGENTI PER EVIDENZIARE
LA PRESENZA DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI



Figura V 3 Art. 361
PANNELLO PER CARICHI
SPORGENTI *

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 luglio 2012, n. 151

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide. (GU n. 203 del 31.08.2012)

Art. 1

Modifiche all'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

All'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica dopo la parola: «Strutture» e' inserita una virgola e la parola: «contrassegno»;
- b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacita' di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno e' strettamente personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: "simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5.»;

c) al comma 3:

- 1) le parole: «dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale»;
 - 2) dopo le parole: «capacità di deambulazione» sono inserite le seguenti: «impedita o»;
 - 3) gli ultimi due periodi sono soppressi; d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.»;
- d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.»;

e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidita' della persona interessata, il comune puo', con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. Il 79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilita' di uno spazio di sosta privato accessibile, nonche' fruibile, puo' essere concessa nelle zone ad alta densita' di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune puo' inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresì, la gratuita della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.»;

f) al comma 6, le parole: «Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute».

Art. 2
Modifiche ai Titoli II e V
del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. La sostituzione del «contrassegno invalidi» con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili», conforme al modello previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998, deve avvenire entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo che le amministrazioni comunali non decidano tempi più contenuti. I Comuni garantiscono, comunque, in tale periodo il rinnovo dei «contrassegni invalidi» già rilasciati con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili».
2. Nel periodo transitorio di tre anni di cui al comma 1 conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti «contrassegni invalidi» già rilasciati.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti di cui all'articolo 2 deve essere adattata alle intervenute modifiche. In caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo di accessibilità devono essere conformi alle norme del presente regolamento.

Art. 381 Reg (Art. 188 CdS)

Strutture, **contrassegno** e segnaletica per la mobilità delle persone invalide.

1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.

2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione **impedita, o** sensibilmente ridotta, il ~~sindaco~~ **comune** rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito «contrassegno invalidi» **denominato: “contrassegno di parcheggio per disabili” conforme al modello previsto dalla Raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4.** Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. **In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.** L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di «simbolo di accessibilità» di cui alla figura V.5.

3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'~~Unità~~ **Azienda** Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione **impedita o** sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. ~~Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti «contrassegni invalidi» già rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.~~

4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. **Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.**

5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del ~~«contrassegno invalidi»~~ **“contrassegno di parcheggio per disabili”** del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione, **se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile,** può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del ~~«contrassegno invalidi»~~ **“contrassegno di parcheggio per disabili”**. ~~Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.~~ **Il comune può inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.**

6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal ~~Ministro dei lavori pubblici~~ **delle infrastrutture e dei trasporti** sentito il ~~Ministro della sanità~~ **salute.**

ART. 2

(Modifiche ai Titoli II e V del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

1. Al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue:

I) La Figura II. 79/a è sostituita dalla seguente:

“



Figura II 79/a Art. 120

SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE

Sosta consentita ai veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno.”

II) La Figura II. 130 è sostituita dalla seguente:

“



Figura II 130 Art. 125

INVALIDO”

III) La Figura II. 320 è sostituita dalla seguente:



Figura II 320 Art. 135

AREA PEDONALE

Indica l'inizio di un'area interdetta alla circolazione dei veicoli.

In un pannello integrativo possono essere indicate particolari limitazioni, deroghe ed eccezioni. Il disco inserito in questo cartello deve avere diametro di 30 cm per il lato da 60 cm e diametro di 50 cm per il lato da 90 cm.”

IV) La Figura II. 322/a è sostituita dalla seguente:



Figura II 322/a Art. 135

ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Indica l'inizio dell'area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati nel tempo e/o a particolari categorie di veicoli. Limitazioni, deroghe ed eccezioni devono essere indicate in un pannello integrativo. Il disco inserito in questo cartello deve avere diametro di 30 cm per il lato da 60 cm e diametro di 50 cm per il lato da 90 cm.”

V) La Figura II. 445/a è sostituita dalla seguente:




Figura II 445/a Art.149

DELIMITAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI INVALIDI

(dimensioni in centimetri)

Caratteristiche e dimensioni minime di uno stallone di sosta riservato agli invalidi con uno spazio libero laterale (sinistro o destro) necessario alla completa apertura della portiera anteriore e alla manovra di entrata e di uscita della persona con limitazione di movimento. P="pendenza"

VI) La Figura II. 445/b è sostituita dalla seguente:




Figura II 445/b Art.149

DELIMITAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI INVALIDI
(dimensioni in centimetri)

Schema indicativo di impianto di parcheggio a pettine con 2 posti auto abbinati, riservati ai veicoli degli invalidi muniti di contrassegno.

Uno schema analogo può essere utilizzato anche per parcheggi a spina.

P = pendenza”

VII) La Figura II. 445/c è sostituita dalla seguente:

“




Figura II 445/c Art.149

STRISCE DI DELIMITAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI INVALIDI
(dimensioni in centimetri)

Lo stallo è contrassegnato anche dal segnale verticale di Fig. II 79/a, dal simbolo orizzontale specifico Fig. II 130 e da una zebra in corrispondenza dello scivolo.”

2. Al Titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue:

I) La Figura V. 4 è sostituita dalla seguente:



Figura V 4 art. 381

CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

(dimensioni in millimetri)

Facsimile del contrassegno da esporre sui veicoli a servizio di persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. (Il contrassegno è plastificato, tranne la parte prevista per la firma del titolare. Nello spazio riservato all'eventuale vignetta olografica anticontraffazione può essere inserito anche un microchip elettronico di raccolta ed eventualmente comunicazione dati)."

II) La Figura V. 5 è sostituita dalla seguente:




Figura V 5 Art. 381

SIMBOLO DI ACCESSIBILITA'

(dimensioni in millimetri)

Simbolo internazionale dell'accessibilità. Localizza percorsi o attrezzature costruiti nel rispetto della vigente normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche.”.

CUDE - Contrassegno Unificato Disabili Europeo

Specifiche tecniche e tipografiche raccomandate

148 mm

106 mm

PARCHEGGIO PER DISABILI

Carte de stationnement
Parkeringskort
Parkeerkaart
Parkausweis
Parking card
Tarjeta de estacionamiento
Cartão de estacionamento
Pysäköintilupa
Parkeringsstillstånd
Κάρτα στάθμευσης
Parkimiskaart
Stāvvieta karte
Parkavimo kortelė
Karta parkingowa
Parkolási kártya
Card de parcare
Κάρτα за паркиране
Parkirna karta
Parkovací karta
Parkovacia karta

Scade il:
N°:
Ente di rilascio e timbro

(Eventuale vignetta olografica anticontraffazione)

Modello dell'Unione europea
(Recto)

Font utilizzato:
Myriad Pro Bold 9,98 pt
per la voce:
**PARCHEGGIO PER
DISABILI** in italiano
Myriad Pro Regular 9,98 pt
per la voce:
-da Carte de stationnement a Parkovacia karta;
-Modello dell'unione europea.
Myriad Pro Semibold 9,98 pt
per le voci nei campi a sfondo chiaro:
-Il presente contrassegno dà diritto ...;
-in caso di utilizzazione, il presente ...
Myriad Pro Regular 6,36 pt
per le voci presenti nei campi a sfondo chiaro da riempire.

106 mm

Cognome:
Nome:
FOTO
Firma del titolare o altro segno distintivo autorizzato

(Eventuale vignetta olografica anticontraffazione)

Il presente contrassegno dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di parcheggio previste dallo Stato membro in cui si trova.

In caso di utilizzazione, il presente contrassegno deve essere apposto nella parte anteriore del veicolo in modo tale che il recto sia chiaramente visibile per i controlli.

(Verso)



pantone 294 C 100%



pantone 298 C 70%



pantone 298 C 50%



pantone black C 100%